



DOTT. GIANMARCO TRUDU

DOTTORRE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE - BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

Verbale n. 32 del 31/07/2021

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di luglio dalle ore 16,00 alle ore 20,30, il Revisore dei Conti Dott. Gianmarco Trudu, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 14/09/2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, presso il proprio studio in Cagliari, ha proseguito nell'esame della Proposta di Delibera della Giunta N. 83 del 07/07/2021 avente ad oggetto "Approvazione del riaccertamento dei residui anno 2020" e della documentazione integrativa trasmessa in data 23/07/2021 contenente i chiarimenti richiesti con proprie pec del 19 e del 20 u.s..

In continuità con il verbale N. 30 del giorno 30/07/2021 nel quale ha dato conto dell'esame della documentazione inerente i residui attivi, nella giornata odierna, si esaminerà la documentazione inerente i residui passivi.

Si richiamano, integralmente tutte le premesse normative riportate nel verbale n. 30 del 30/07/2021

Di seguito si riportano i residui passivi facenti parte del campione esaminato dal revisore e per ognuno vengono indicate le richieste di chiarimenti formulate con propria pec del 20/07/2021, a seguire, sotto la voce "Riscontro" la risposta ricevuta dagli Uffici con la pec del 23/07/2021 e subito a seguire eventuali commenti e osservazioni del revisore ai riscontri ricevuti.

53	327	06/05/2019	Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Impegno di spesa per affidamento servizio di pulizia e installazione degli spazi elettorali e sistemazione dei seggi. IMPEGNO DI SPESA	1.136,00
Il residuo risulta regolarmente determinato				
134	890	31/12/2020	Servizio di indagini su rete telematica con metodologia CAWI e conservazione in clouding, per un numero di 2.500 risposte d'indagine - impegno di spesa	814,96
In relazione all'impegno sopra rilevato, la documentazione allegata alla nota del responsabile del settore, è costituita dalla Determinazione n. 142 del 05/02/2021 r.g.. Nelle premesse della determinazione si richiamano la deliberazione della G.M. n. 168 del 28/12/2020 con la quale è stato deliberato acquistare il servizio di indagine e la Determinazione n. 170 del 31/12/2020 con la quale è stato determinato di provvedere alla fornitura da parte della ditta IdWeb Srl ... del servizio Id Survey per le specifiche finalità, approvare il contratto relativo, inoltrare l'ordine e dare atto che il contratto verrà stipulato in forma provata mediante sottoscrizione digitale di apposti ordine generato dal portale Acquisti in rete Pa.				



DOTT. GIANMARCO TRUDU

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE - BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

A tal fine si chiede di poter avere copia della delibera della Giunta e della determinazione n. 170 citata. Si chiede inoltre copia del contratto stipulato con la IdWeb con evidenziata la data della sua accettazione e, in particolar modo, conoscere il periodo di effettiva erogazione del servizio dal parte del fornitore.

RISCONTRO: In merito alla richiesta, si trasmette copia del mastro contabile (2020), della Deliberazione di Giunta Comunale n. 168/2020, la Determinazione n. 170/2020 e del contratto (Ordine diretto di acquisto) MEPA n. 5959714.

Il revisore, vista la documentazione trasmessa a riscontro della sua richiesta, richiama quanto riportato nell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 al paragrafo 2

"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito."

Nel caso di specie, nell'esercizio 2020, ossia in data 31/12/2020 si è effettuato l'ordine del servizio richiesto ma il servizio alla fine dell'esercizio 2020 non era stato ancora fornito, motivo per cui, alla data del 31/12/2020, si stava assumendo si un'obbligazione dei confronti del fornitore ma la sua esigibilità si è verificata solo nell'anno successivo con l'esecuzione del servizio richiesto. Solo dopo l'esecuzione della prestazione, l'obbligazione giuridica si perfeziona. Pertanto, il presente residuo non presenta i requisiti normativi per essere considerato Residuo passivo; per tale obbligazione, si rende necessario effettuare una variazione di esigibilità ed imputare l'impegno all'esercizio 2021, esercizio nel quale l'obbligazione si è perfezionata, alimentando il Fondo Pluriennale Vincolato.

134	897	31/12/2020	Acquisto software Microsoft Project 2019 - impegno di spesa	1.609,55
Il residuo risulta regolarmente determinato				
570	870	31/12/2020	Servizio di recupero fiscalità passiva e risparmio IVA e IRAP alla Società Kibernetes S.r.l.. Impegno compenso a seguito di quantificazione maggiori risorse. Impegno di spesa	64.292,59

In relazione all'impegno su indicato, la nota del responsabile del settore evidenzia che lo stesso è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 177 del 31/12/2020 (allegato alla nota) per il servizio di recupero di fiscalità passiva. L'affidamento del servizio alla Società Kibernetes, sarebbe stato disposto con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 61 del 04/06/2020, non allegata alla nota di accompagnamento, motivo per cui se ne chiede copia.

L'impegno di € 64.292,59 in questione, scaturisce dall'attività di recupero di IVA di € 238.493,00 operato nel corso dell'esercizio 2020. Su tale recupero, il revisore, aveva espresso proprie riserve nel verbale N. 8 del 28/11/2020. In quella circostanza, si rilevava che la modalità di recupero IVA operata, era fondata su un interpello (n. 904-1874/2016) rilasciato precedente alle modifiche normative al regime iva da split payment, in vigore dal mese di luglio 2017. La modalità di recupero di iva adottata, anziché essere stata effettuata tramite dichiarazione IVA, trattandosi di recupero di iva commerciale su fatture anzitempo non contabilizzate, veniva effettuata quale maggior versamento di Iva Istituzionale, sollevando seri dubbi sulla sua regolarità, in quanto, tale procedura, sottrarrebbe il recupero del credito IVA (ripeto di origine commerciale) da tutti i vincoli imposti dalla dichiarazione annuale IVA, ossia l'obbligo di asseverazione per il recupero di crediti di importo superiori ad € 5.000,00.

Qualche dubbio sorge inoltre sull'affidamento di un incarico in percentuale determinato sul valore dell'imposta IVA detraibile scaturente da acquisti per attività commerciali, la cui annotazione nei registri IVA e conseguente recupero di imposta, costituisce un dovere normativo e non una facoltà, la cui violazione, non può che dar luogo a profili di danno erariale. Con riserva di approfondire tale aspetto, si chiede la cortesia di trasmettere copia del contratto sottoscritto e copia



DOTT. GIANMARCO TRUDU

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE - BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

delle determinazioni di affidamento del servizio.

RISCONTRO: in merito alla richiesta si trasmette la determinazione di impegno di spesa e il relativo contratto.

Il revisore, vista la documentazione inviata, in particolar modo la Determina del Servizio Finanziario n. 686 R.g. del 04/06/2020 di affidamento del servizio, ritiene dover formulare alcune osservazioni in merito.

L'affidamento del servizio avviene tramite trattativa diretta, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione e come tale, dovrebbe rispettare i limiti di valore di affidamento stabiliti dall'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabiliti in € 40.000,00.

Con la determina si procede ad affidare il servizio alla società offerente riconoscendo un compenso determinato da una parte fissa per € 0,50 e una parte variabile con la percentuale sotto esposte da applicare ai Recuperi e ai risparmi, se realizzati:

- da € 0,00 a € 100.000,00 con una percentuale del 25% sulle maggiori risorse IVA ed IRAP recuperate per l'Ente per gli anni 2019/2020/2021 e tutti gli anni precedenti integrabili a favore, sulla base delle risultanze che saranno effettivamente contenute nelle rispettive dichiarazioni annuali;
- oltre € 100.000,00 con una percentuale del 20% sulle maggiori risorse IVA ed IRAP recuperate per l'Ente per gli anni 2019/2020/2021 e tutti gli anni precedenti integrabili a favore, sulla base delle risultanze che saranno effettivamente contenute nelle rispettive dichiarazioni annuali

Si determina quindi di impegnare la somma di € 0,50 prezzo parte fissa più iva di legge per € 0,61 sul capitolo 570/2 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI" ... di dare atto che per la spesa conseguente pari al 25% o 20% dell'eventuale maggior risparmio sugli anni fiscali trattati, sarà interamente finanziata con l'eventuale maggior credito rilevato.

Per quanto sopra, si rileva preliminarmente che il servizio offerto, in seguito alla indeterminatezza del valore, ha comportato un impegno di € 64.292,59, ben superiore al limite di cui all'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; ma lascia perplessi un'offerta di 0.50 senza aver conoscenza, a monte, dell'entità dei potenziali recuperi d'imposta.

Inoltre, il termine "maggior risparmio" utilizzato nella determina, come già evidenziato dal revisore nella richiesta di chiarimenti e integrazioni, appare improprio, soprattutto in materia di IVA commerciale, considerato l'obbligo normativo (DPR 633/1972) e non la facoltà, di dover richiedere e annotare le fatture inerenti le attività commerciali, a maggior ragione in un Ente pubblico, nel quale, l'annotazione delle fatture nei registri IVA, costituisce condizione indispensabile per poter esercitare il diritto alla detrazione e recupero dell'IVA pagata. La mancata annotazione, rappresenta pertanto una precondizione di in potenziale danno per l'Ente, sul cui valore, oltretutto, si quantifica il compenso.

Sulla scorta di quanto sopra, il revisore ritiene che la procedura operata ed il contenuto della determina di affidamento del servizio, possano presentare dei profili di dubbia legittimità. Per tale ragione, gradirebbe, per tale procedimento, acquisire un parere da parte del Segretario Generale dell'Ente e, qualora dovessero rilevarsi dei dubbi di legittimità, che il fascicolo relativo al procedimento, venga trasmesso alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per gli accertamenti di competenza.

721	1166	31/12/2019	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019 - Impegno di spesa	200,00
-----	------	------------	---	--------

In relazione all'impegno di cui sopra, la documentazione fornita appare sufficientemente esaustiva anche se si richiede la trasmissione di copia del mastro contabile dal quale poter evincere l'assunzione dell'impegni e i relativi pagamenti.

RISCONTRO: Si trasmette copia del mastro contabile (2020).

Nessun commento



DOTT. GIANMARCO TRUDU

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE - BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

1720	1214	31/12/2019	Sostegno economico ai progetti di lingua inglese dell'Istituto comprensivo statale di Villasimius destinati alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria	2.100,00
Il residuo risulta regolarmente determinato				
3145	387	18/06/2018	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI NAUTICI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016.	757,61
<p>In relazione al residuo su indicato, si evidenzia che la documentazione fornita non consente di fare chiarezza sulla corretta imputazione temporale della spesa. A tal fine si chiede l'invio di copia del mastro contabile degli anni 2018/2020 dal quale poter evincere l'assunzione dell'impegno e i relativi pagamenti. Si chiede inoltre la trasmissione di copia del contratto e delle fatture ricevute nel periodo di vigenza del contratto sottostante.</p> <p>RISCONTRO: Si invia copia del mastro contabile (2018-2020).</p> <p>Si ritiene che la documentazione trasmessa rappresenti solo una parte di quella richiesta, tralasciando oltretutto, gli atti fondamentali, tra i quali il contratto di fornitura (stipulato anche tramite scambio di lettere commerciali da inviare via pec, e copia delle fatture). Oltre le richieste già formulate si richiede, se possibile, una relazione sulla procedura adottata per l'effettuazione dei rifornimenti dalla quale possa evincersi tempi e modalità con cui gli stessi vengono effettuati, riscontro di eventuali buoni rifornimento nelle fatture etc.</p> <p>Si evidenzia inoltre, che il residuo in oggetto, è relativo alla fornitura di beni per i quali l'obbligo di fatturazione (DPR 633/1972) deve essere adempiuto dal fornitore del bene entro il giorno 15 del mese successivo la consegna dei beni e con riferimento al mese di consegna. E' evidente, pertanto, che appaia improbabile che la fattura relativa a rifornimenti operati nell'esercizio 2018, non siano stati operati entro lo stesso esercizio.</p> <p>In mancanza di tali elementi, non è pertanto possibile esprimere alcuna considerazione sul presente residuo passivo.</p>				
4200	627	08/08/2019	Organizzazione del programma integrato di manifestazioni e eventi nei mesi di agosto e settembre 2019 – impegni di spesa	500,00
<p>In relazione al residuo su riportato, si chiede l'invio dettagliato del mastro contabile del capitolo al fine di poter riscontrare non solo gli impegni e gli acconti erogati ma anche i pagamenti successivi.</p> <p>RISCONTRO: Si trasmette in allegato il mastro contabile (2020-21).</p> <p>Nessun commento</p>				
7675	270 271 272	11/03/2015	concessione contributi economici sotto forma di buoni spesa, bombola gas e legna a favore di n. 8 utenti. IMPEGNO DI SPESA	100,00 100,00 55,00
<p>In relazione al residuo sopra riportato, la documentazione inviata non appare esaustiva. Non si coglie per quale ragione, a partire dal 2015, gli operatori economici non avrebbero ancora emesso le fatture, inoltre per disposizioni di legge la fattura deve essere emessa o contestualmente all'acquisto o al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo la cessione del bene. Una fattura emessa in data odierna su acquisti riferiti all'anno 2015 sarebbe illegittima. Si gradirebbe pertanto comprendere quale sia la procedura posta in essere per la verifica dell'effettivo sostenimento della spesa da parte dei beneficiari il contributo e le attività di riscontro. A completamento dell'analisi del presente residuo si chiede di fornire copia delle fatture ricevute dagli operatori economici, copia del mastro contabile a partire dall'esercizio 2015 ad oggi.</p>				

STUDIO: VIA ISONZO N. 12 - 09122 - CAGLIARI

DOMICILIO FISCALE: VIA CARLOFORTE N. 106 - 09123 - CAGLIARI

TEL. 0702060064 - CELL 335 5753579 - MAIL: TRUDUGIANMARCO@GMAIL.COM - PEC: GIANMARCO.TRUDU@PEC.COMMERCIALISTI.IT

C.F.: TRDGM60D056354G - P.IVA 01844380921



DOTT. GIANMARCO TRUDU

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE - BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

RISCONTRO: In merito alla richiesta si comunica che l'Ufficio che segue i procedimenti relativi all'erogazione di buoni sociali, come nel caso di specie, non ha disposizione ulteriori documenti in merito alle procedure seguite, rispetto all'effettivo sostenimento della spesa. Si forniscono i mastri contabili (2015-2020) da cui si ricava il gran numero di fatture emesse a valere sugli impegni del capitolo n. 7675.

La risposta fornita non appare esaustiva. Non appare chiaro cosa si intenda per "non ha disposizione ulteriori documenti in merito alle procedure seguite".

A tal fine, si rimanda alla normativa più volte richiamata sull'assunzione degli impegni e sui termini di emissione della fattura da parte dei fornitori dei beni.

In mancanza di elementi contabili certi, non è possibile esprimere alcuna valutazione sul presente residuo, che si presume, privo dei requisiti normativi per essere considerato tale.

4681	838	30/12/2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 30 DISSUASORI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS	3.477,00
------	-----	------------	--	----------

In relazione a quanto sopra, si chiede la cortesia di poter ricevere copia del contratto stipulato con la ditta in forma di scrittura privata e sottoscritto digitalmente in modalità elettronica.

RISCONTRO: In merito alla richiesta si fa presente che ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Il Comune, altresì, ha adottato un apposito regolamento che riproduce la medesima disposizione. Nel caso di specie, la stipula del contratto è avvenuta tramite l'accettazione del preventivo registrato al protocollo comunale al numero 17188 del 30/12/2020 (che si allega). A tal fine si richiama la contrattualistica civilistica che permette pacificamente di affermare che "in caso di contratti per i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione [...]" (cfr Cass. civ. Sez. III, 17 giugno 2016, n. 12540; Corte di Cassazione con ordinanza n. 19799 del 26 luglio 2018). Pertanto, il contratto stipulato tra le parti è dato dalla comunicazione già citata e dall'accettazione avvenuta con Determinazione n. 78 del 30/12/2020.

Si evidenzia preliminarmente, che il Revisore, nella sua attività di verifica, ha l'obbligo di esaminare tutta la documentazione contabile e contrattuale "in originale" per trarne personalmente le sue valutazioni su tutti gli ambiti normativi attinenti gli atti esaminati e che, nessuna rilevanza possono assumere, ai fini del controllo, relazioni o disquisizioni prive di supporto documentale.

Nel caso di specie, la verifica sui residui condotta al Revisore, non è principalmente finalizzata ad accertare la corretta stipula dei contratti (anche se, tale aspetto rientra tra i compiti assegnati all'organo di controllo) ma verificare che i residui rimandati al successivo esercizio, presentino tutti i requisiti previsti per legge. Nello specifico, appare strano che un ordine di fornitura di beni effettuato il 30/12 da una azienda con sede fuori del territorio della Sardegna, possa essere stato evaso prima del 31/12/2020. Se l'evasione dell'ordine è stata effettuata nel 2021, spiace segnalare che la posta contabile in oggetto, non può essere riportata tra i residui passivi ma deve essere operata una variazione di esigibilità e il relativo impegno dovrà essere annotato nell'esercizio 2021 con iscrizione nel 2020 del FPV. Stante quanto sopra, si chiede di poter avere copia dell'ordine, copia del documento di trasporto dei dissuasori e copia della fattura ricevuta alle quali poter evincere gli

STUDIO: VIA ISONZO N. 12 - 09122 - CAGLIARI

DOMICILIO FISCALE: VIA CARLOFORTE N. 106 - 09123 - CAGLIARI

TEL. 0702060064 - CELL 335 5753579 - MAIL: TRUDUGIANMARCO@GMAIL.COM - PEC: GIANMARCO.TRUDU@PEC.COMMERCIALISTI.IT

C.F.: TRDGMR60D056354G - P.IVA 01844380921



WWW.CONSULENTIFISCALITALIA.IT



DOTT. GIANMARCO TRUDU

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE - BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

elementi su richiamati. In mancanza, si presume che tale posta contabile non presenti i requisiti normativi per essere inquadrata tra i residui passivi. Grazie per la collaborazione.

5190	798	20/12/2013	INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI URBANI	638,09
------	-----	------------	--	--------

In relazione al residuo sopra riportato, si evidenzia che la documentazione inviata, di per se, non consente un'agevole ed immediata associazione tra il valore del residuo di € 638,09 e gli importi riportati nelle delibere e determinazioni allegate alla nota del responsabile di settore. Non si comprende inoltre la correlazione tra gli atti inviati (Delibera di Giunta n. 47 del 29/03/2018, Determinazione N. 958 del 24/07/2018 r.g., Determinazione n. 1114 del 07/08/2019 r.g., determinazione n. 1250 del 25/09/2020 r.g.) rispetto ad un residuo il cui impegno sembrerebbe assunto in data 20/12/2013.

A tal fine si chiede la cortesia di poter ricevere una copia dell'atto di impegno del 2013 e copia del mastro contabile a partire quanto meno dall'anno 2013 oltre ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di dare evidenza della effettività del debito esposto (Creditore, importo del credito e causale).

RISCONTRO: Agli atti dell'ufficio, non è disponibile la determinazione di impegno di spesa. Si trasmette in allegato copia del mastro

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che la determinazione di impegno costituisce un atto fondamentale per l'assunzione della spesa come stabilisce l'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e che in genere, nella determina vengono apposti anche i rispettivi pareri obbligatori in particolar modo quelli previsti dagli artt. 153 c. 5 e 183 c. 7 e 8 del D. lgs 267/2000.

Il mancato rispetto delle regole per l'assunzione delle spese comporta le conseguenze di cui al comma 4 dello stesso art. 191 TUEL. Per quanto sopra, dovrebbe dedursi che non dovrebbe sussistere impegno nei confronti dell'amministrazione e che il debito conseguente all'acquisizione del servizio, per essere ricondotto nella sfera giuridica dell'Ente, debba essere preventivamente riconosciuto come tale.

5196	1210	07/12/2009	RESTAURO FARO ISOLA DEI CAVOLI-UTILIZZO ECONOMIE DI SPESA DA RIBASSO D'ASTA	3.347,31
------	------	------------	---	----------

Il residuo risulta regolarmente determinato

5830	459	27/04/2011	RESTITUZIONE CAUZIONI TAGLI STRADALI	2.550,00
------	-----	------------	--------------------------------------	----------

In relazione al residuo sopra riportato la Nota del responsabile non riporta alcun allegato ma la sola annotazione che "in accordo con il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, si è deciso di mantenere tutti i residui passivi relativi alle cauzioni dal 2011 in avanti, conformemente al periodo di prescrizione ordinaria di 10 anni, art. 2946 del Codice civile."

Si rileva e ribadisce che il revisore nella sua attività di controllo ha necessità di visionare gli atti che sottostanno ai fatti gestionali pertanto una dichiarazione di tal guisa non ha alcuna rilevanza ai fini della verifica sulla effettività del debito. A tal fine di poter ricevere copia dell'atto di impegno originario dal quale evincere non solo l'importo ma anche i dati anagrafici del soggetto creditore, oltre alle ragioni del debito.

RISCONTRO: Agli atti dell'ufficio e nel programma di contabilità non è presente l'atto di impegno originario. Si trasmette la stampa, dal programma di contabilità, del relativo impegno e i relativi mastri contabili (2018-2020).

In relazione al presente "residuo" si rimanda a quanto riportato in relazione all'impegno n. 798 del 20/12/2013.

8811	777	15/11/2018	OTTOBRE 2018. IRPEF REDDITI ASSIMILATI. RITENUTA 1010 - CODICE TRIBUTO 104E	187,50
------	-----	------------	---	--------



DOTT. GIANMARCO TRUDU

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE - BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

In relazione al residuo sopra riportato la Nota del responsabile non riporta alcun allegato ma la sola annotazione che "Il servizio sta procedendo ad una verifica delle trattenute da lavoro autonomo. In attesa dell'esito di ulteriori controlli, si è ritenuto di conservare il residuo."

Il revisore sottolinea che l'atto sottoposto al suo esame deve essere un atto completo in tutte le fasi di formazione per cui appare sorprendente apprendere che siano in corso attività di verifica della effettiva consistenza e sussistenza del residui.

Come per il punto precedente si ribadisce che il revisore nella sua attività di controllo ha necessità di visionare gli atti che sottostanno ai fatti gestionali. A tal fine si chiede di poter ricevere copia dell'atto di impegno originario dal quale evincere non solo l'importo ma anche i dati anagrafici del soggetto creditore, oltre alle ragioni del debito.

RISCONTRO: Agli atti dell'ufficio e nel programma di contabilità non è presente l'atto di impegno originario.

Si trasmette, ad ogni buon conto, la stampa del relativo impegno nel programma di contabilità (anni 2018-2021). Si trasmettono i relativi mastri contabili (2018-2020).

In relazione al presente "residuo" si rimanda a quanto riportato in relazione all'impegno n. 798 del 20/12/2013.

A conclusione dell'esame a campione dei residui passivi, si deve riscontrare che su una percentuale rilevante del campione esaminato, vi siano rilevanti criticità sulle procedure adottate nell'assunzione degli impegni che sollevano forti dubbi sulla corretta attribuzione della spesa in capo all'Ente.

Alcuni residui riportati non risultano corrispondenti ai requisiti normativi, non qualificabili pertanto come residui, per altri, la documentazione fornita è risultata non sufficiente a verificarne la corretta contabilizzazione.

Considerato quanto sopra, il Revisore ritiene opportuno suggerire una ulteriore ricognizione dell'attività di riaccertamento, finalizzata a mettere in evidenza:

- gli acquisti effettuati alla fine dell'esercizio 2020, la cui prestazione contrattuale è stata portata a termine solo nel successivo esercizio 2021 e che non presentano pertanto i requisiti normativi per essere riportati quali residui ma procedere alla variazione di esigibilità.
- Gli acquisti di beni e servizi effettuati negli anni precedenti in violazione delle disposizioni degli art. 191, 153 c. 5 e 183 c. 7 e 8 del D. Lgs. 267/2000 per poter procedere alla loro regolarizzazione.

Del ché il presente verbale.

Gianmarco Trudu



DOTT. GIANMARCO TRUDU

DOTTOR COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE - BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

